



# COMUNE DI COMUN NUOVO

## PROVINCIA DI BERGAMO

Codice ente 10082

DELIBERAZIONE N. **19**

in data: **19.07.2013**

Soggetta invio capigruppo

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO: APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF (IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE) CON SISTEMA PROGRESSIVO A SCAGLIONI DI REDDITO E APPROVAZIONE RELATIVO REGOLAMENTO.-**

L'anno **duemilatredici** il giorno **diciannove** del mese di **luglio** alle ore **20.30**, nella sala delle adunanze consiliari, previa osservanza di tutte le formalità di cui all'art. 40 del D.Lgvo 18/08/2000, n. 267 e degli artt. 8 e s.s. dello Statuto Comunale, sono oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

- CORTINOVIS DANTE ANGELO, Sindaco	Presente	7. FERRI LUCA Cons.	Presente
1.LOCATELLI MIRCKO Cons.	Presente	8. ACETI MARISA Cons.	Presente
2.MORIGGI IVAN Cons.	Presente	9. FERRAROLI LODOVICO Cons.	Presente
3.BONETTI ANNA SARA Cons.	Presente	10. ROSSI STEFANO Cons.	Presente
4.LOCATELLI DARIO GIOVANNI Cons.	Presente	11.CERESOLI CORRADO Cons.	Assente
5.PAGANI CELESTINA Cons.	Presente	12.MAURI ROBERTO Cons.	Presente
6.VILLA ALBERTO Cons.	Presente		

Totale presenti **12**

Totale assenti **1**

Partecipa il Segretario Comunale **Perrotta Dr. Giuseppe** il quale cura la redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **Cortinovis Dante Angelo** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### VISTI:

- l'art. 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997 n. 446, il quale attribuisce ai Comuni un'ampia potestà regolamentare in materia di entrate, anche tributarie, con l'unico limite rappresentato dalla riserva di legge relativamente all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi;
- il D.Lgs. del 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni che istituisce, con decorrenza dal 1° gennaio 1999, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche ed, in particolare, l'art. 1, comma 3 del suddetto decreto il quale stabilisce che:
  - i comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 sopra richiamato possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'IRPEF con deliberazione da pubblicare in apposito sito;
  - l'efficacia della deliberazione di variazione decorre dalla data di pubblicazione nel suddetto sito;
  - la variazione dell'aliquota non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali;
- l'art. 1, comma 11, del D.L. del 13 agosto 2011 n. 138 convertito nella legge 14 settembre 2011 n. 148, come modificato dall'art. 13, comma 16, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, il quale dispone che:
  - la sospensione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, confermata dall'articolo 1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, non si applica, a decorrere dall'anno 2012, con riferimento all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
  - per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività;
  - resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo;

### VISTI, altresì:

- l'art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267 il quale dispone che gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo ma che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- l'art. 1, comma 381 della Legge n. 228/2012 il quale differisce al 30/06/2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2013 da parte degli Enti Locali. Tale termine è stato ulteriormente prorogato con la Legge 6 giugno 2013 n. 64 di conversione del D.L. 35/2013 al 30 settembre 2013
- il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 il quale dispone che il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data

fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti stessi, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

- l'art. 1 comma 169 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 secondo il quale “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;

#### **RICHIAMATE:**

- la propria deliberazione n. 10 del 29/03/1999 di “Istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche” con l'applicazione dell'aliquota dello 0.10% successivamente elevata nel 2001 allo 0.35%;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 107 del 12/12/2001 con la quale è stata determinata l'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno 2001 allo 0,5%;
- la propria deliberazione in data odierna “Approvazione del regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche)” con l'applicazione dell'addizionale comunale IRPEF con sistema progressivo a scaglioni di reddito;

#### **CONSIDERATO CHE:**

- il cambiamento del quadro normativo consente di intervenire nell'ambito del potere impositivo locale non esclusivamente sul fronte dell'addizionale comunale all'IRPEF ma anche in relazione ad altre entrate di carattere tributario tra le quali l'imposta municipale propria;
- l'introduzione dell'addizionale Irpef nel nostro Comune nel 1999 è avvenuta, secondo la normativa allora vigente, in base ad un criterio proporzionale e non progressivo;
- appare opportuno, anche al fine di far fronte ai tagli imposti dalle “manovre” finanziarie susseguitesi dal 2010 ad oggi, rimodulare il peso dell'addizionale comunale in modo da garantirne una maggiore equità introducendo criteri di progressività che nel contempo garantiscano un aumento di gettito da tale imposta;

**VISTO** il regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'Irpef (All. 1);

**RITENUTO**, pertanto, di:

- differenziare le aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche secondo criteri di progressività utilizzando gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, senza soglie di esenzione, nel seguente modo:

<b>Scaglioni reddito</b>	<b>Aliquota</b>
fino a 15.000 euro	0,50%
oltre 15.000 e fino a 28.000 euro	0,55%
oltre 28.000 e fino a 55.000 euro	0,60%
oltre 55.000 e fino a 75.000 euro	0,75%
oltre 75.000 euro	0,80%

**PRESO ATTO** che il comma 15 dell'art. 13 citato dispone che:

- a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997 (cioè, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi), e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

- il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti;
- con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai punti precedenti;
- il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni e tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

**RITENUTO**, peraltro, nelle more della concreta attuazione delle suddette nuove modalità di invio al ministero, di seguire le indicazioni di cui all'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997;

**DATO ATTO** che l'efficacia della presente deliberazione decorre dalla pubblicazione su un sito informatico individuato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'interno (D.M. 31 maggio 2002);

**PRESO ATTO** del parere richiesto dall'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, favorevolmente espresso sulla proposta di deliberazione, in ordine alla regolarità tecnica dal responsabile competente, acquisito agli atti;

**RITENUTA** la propria competenza ai sensi dell'art. 42, comma 2 lettera f) del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 267/2000;

## **D E L I B E R A**

**2) DI APPROVARE**, il regolamento allegato per l'applicazione dell'addizionale comunale IRPEF (imposta sul reddito delle persone fisiche) per l'anno 2013 con criterio progressivo a scaglioni di reddito, senza soglia di esenzione, con gettito stimato di € 310.000,00, come segue:

Scaglioni reddito	Aliquota
fino a 15.000 euro	0,50%
oltre 15.000 e fino a 28.000 euro	0,55%
oltre 28.000 e fino a 55.000 euro	0,60%
oltre 55.000 e fino a 75.000 euro	0,75%
oltre 75.000 euro	0,80%

**3) DI DARE ATTO** che:

- l'efficacia della deliberazione di variazione decorre dalla data di pubblicazione nell'apposito sito internet;
- le modifiche di cui al punto 1 avranno effetto dal 1° gennaio 2013;

**4) DI DEMANDARE** al Responsabile del servizio finanziario:

- l'invio al Ministero dell'economia e delle finanze entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi secondo le disposizioni di legge vigenti;
- l'apposita pubblicazione sul sito internet di cui al D.M. 31.05.2002.

**COMUNE DI COMUN NUOVO**  
**PROVINCIA DI BERGAMO**

**REGOLAMENTO**  
**PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF**  
(Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche)

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 19/07/2013

## **Art. 1 - Oggetto del Regolamento**

1. Il Regolamento disciplina l'applicazione dell'aliquota di compartecipazione dell'Addizionale Comunale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (I.R.P.E.F.). Tale addizionale viene stabilita, così come previsto dall'articolo 1 del D. Lgs. 28 Settembre 1998, n. 360, a norma dell'articolo 48, comma 10, della Legge 27 Dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della Legge 16 Giugno 1998, n. 191 e dalle successive modificazioni.

## **Art. 2 – Soggetti passivi**

1. Sono obbligati al pagamento dell'Addizionale Comunale all'I.R.P.E.F. tutti i contribuenti aventi il domicilio fiscale nel Comune di Comun Nuovo, alla data del 1° Gennaio dell'anno di riferimento, sulla base delle disposizioni normative vigenti.

## **Art. 3 – Determinazione dell'aliquota**

1. L'aliquota è fissata nella misura progressiva secondo gli scaglioni di reddito e le aliquote di seguito specificati:

SCAGLIONI DI REDDITO	ALIQUOTE
da 0 a 15.000	0,50%
da 15.001 a 28.000	0,55%
da 28.001 a 55.000	0,60%
da 55.001 a 75.000	0,75%
oltre 75.000	0,80%

2. Per gli anni successivi la predetta aliquota potrà essere variata nel limite stabilito dalle normative vigenti, con apposita deliberazione dell'organo competente. In assenza di provvedimento, è confermata l'aliquota stabilita nel precedente esercizio, così come stabilito dall'art. 1, comma 169, della Legge 27 Dicembre 2006, n. 296;
3. La deliberazione della aliquota è pubblicata sul sito individuato con Decreto del Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze 31 Maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 Giugno 2002.

L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito internet.

#### **Art. 4 – Modalità di versamento**

1. Il versamento dell'Addizionale Comunale all'I.R.P.E.F. è effettuato direttamente al Comune attraverso apposito codice tributo assegnato al Comune con Decreto attuativo del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 1, comma 143, della Legge 27 Dicembre 2006, n. 296.
2. I versamenti in acconto ed a saldo sono effettuati secondo le disposizioni contenute nell'art. 1 del D.Lgs. n° 360/1998 e successive modificazioni.

#### **Art. 5 – Rinvio a disposizioni di legge**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si fa rinvio al D.Lgs. 28 Settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché alle disposizioni di legge in materia di riscossione dei tributi.

#### **Art. 6 - Efficacia**

1. Il presente Regolamento entra in vigore, ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 15 Dicembre 1997, n. 446, il 1° Gennaio 2013.

=====





Delibera di C.C. n. 19 del 19.07.2013

**Letto, approvato e sottoscritto:**

**IL PRESIDENTE**  
**F.to Cortinovis Dante Angelo**

---

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**F.to Perrotta Dr. Giuseppe**

---

Pubblicata all'albo pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi a partire da oggi.

Trasmessa in copia ai capigruppo.

Addì, **31.07.2013**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**F.to Perrotta Dr. Giuseppe**

---

---

**Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.**

**ADDI', 31/07/2013**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**Perrotta Dr. Giuseppe**

---

Il sottoscritto Segretario certifica che la suesesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio del comune senza riportare, nei primi 10 giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta **ESECUTIVA** ai sensi del 3° comma dell'art.134 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Addì,

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**F.to Perrotta Dr. Giuseppe**

---